



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FAUNISTICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S186-00203

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modificazioni, articolo 31, comma 2.
Disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento: modifica dell'area di contenimento.

Il cinghiale è cacciabile, ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, ma la caccia è sospesa annualmente dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio venatorio. La specie, invece, è sottoposta al controllo, ai sensi dell'articolo 31, comma 2) della medesima legge, con lo scopo di contenerne la numerosità e la distribuzione, a tutela delle produzioni agricole e delle altre componenti dell'ecosistema.

Il 16 settembre 2022 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1666, ha adottato una nuova disciplina del controllo del cinghiale, nella quale è stata rafforzata rispetto al passato la necessità di contenimento della popolazione. Infatti, all'inizio del 2022, ha fatto la sua comparsa, all'interno dei confini nazionali, la peste suina africana, malattia non pericolosa per le persone, ma potenzialmente letale per i suini selvatici e domestici, con gravissime ripercussioni economiche sul settore suinicolo. Questo evento ha reso l'obiettivo di contenimento sempre più urgente.

Mantenendo l'impostazione data fin dall'approvazione della prima disciplina del controllo, il territorio provinciale, a fini gestionali, è suddiviso in due aree, l'area di contenimento, detta anche Area A, e l'area a densità zero, detta anche Area B. Nella prima l'obiettivo è l'eradicazione o, dove non sia possibile, la riduzione della densità della specie. Nella seconda, dove la specie non è presente, il suo eventuale ingresso va contrastato rapidamente dal personale di vigilanza, con tutti i mezzi resi disponibili dalla disciplina.

La modifica della zonizzazione è compito del Servizio Faunistico, che l'approva con determinazione dirigenziale, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione 16 settembre 2022, n.1666.

La modifica prevista dal presente provvedimento è un ritocco dei confini, per scopi di carattere gestionale, di due zone già inserite nell'Area A, alla quale sono aggiunti circa 490 ettari che fanno parte delle Riserve di caccia di Ospedaletto e di Grigno, che insistono nella parte meridionale della Valsugana, e i 219 ettari dell'Azienda faunistico venatoria Malga Campo, localizzata in comune di Arco, sulle pendici occidentali del massiccio montuoso Stivo – Bondone.

La rettifica della prima zona, chiesta dal Consorzio di miglioramento fondiario di Ospedaletto con nota del 19 luglio 2022, pervenuta il 5 agosto successivo e protocollata con il n.550276, comporta lo spostamento del confine dal corso del fiume Brenta alla strada statale 47 della Valsugana. Tale rettifica è funzionale ad attivare in questa zona interventi di controllo per contrastare i danni alle colture agricole e ai seminativi provocati negli ultimi anni dal cinghiale, grazie anche alla disponibilità per i controllori abilitati delle diverse postazioni, regolarmente denunciate, utilizzate dai cacciatori delle locali riserve per la caccia del capriolo.

L'inclusione dell'Azienda faunistica venatoria Malga Campo, presente all'interno della riserva di Arco, a sua volta già da alcuni anni parte dell'area di contenimento, è stata richiesta dal gestore della stessa, con nota prevenuta il 26 luglio 2022 e protocollata con il n. 524751, per poter intervenire tempestivamente, con dei controllori abilitati, nel contenere i cinghiali che risalgono da sud.

Entrambe le proposte di modifica sono state discusse, nella seduta dello scorso 24 agosto, dall'Osservatorio faunistico, che si è espresso favorevolmente, come risulta dal verbale steso in quell'occasione.

Ugualmente, ha espresso parere favorevole l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con la nota protocollata il 31 agosto 2022 con il n. 598362.

Si prevede, pertanto, l'inserimento nell'Area A, detta area di contenimento, delle superfici di seguito elencate e cartografate negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bassa Valsugana (allegato A):

- la parte della riserva di Ospedaletto compresa tra il fiume Brenta e la strada statale 47 della Valsugana;

◦ la parte della riserva di Grigno compresa tra il fiume Brenta e la strada statale 47 della Valsugana;

- Azienda faunistica venatoria Malga Campo (allegato B):

◦ l'intera superficie dell'Azienda.

Tutto ciò premesso,

il dirigente

- Visto l'articolo 31, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni;

- Vista la deliberazione di Giunta provinciale 16 settembre 2022, n. 1666 (Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Approvazione della nuova disciplina del controllo del cinghiale in provincia di Trento.), che attribuisce al Servizio Faunistico il compito di redigere e approvare la zonizzazione prevista dalla disciplina di controllo del cinghiale;

- Considerata l'urgenza di un drastico contenimento del cinghiale in seguito all'arrivo della peste suina africana all'interno dei confini nazionali;

- Preso atto che la rettifica dell'area di contenimento delle riserve di caccia di Ospedaletto e di Grigno, con lo spostamento del confine dal fiume Brenta alla strada statale 47 della Valsugana, è funzionale all'attivazione, da parte dei controllori abilitati, di interventi di controllo del cinghiale per contrastare i danni provocati dallo stesso alle colture agricole, anche attraverso l'utilizzo dei diversi capanni di caccia presenti nell'area;

- Preso atto che l'inserimento nell'area di contenimento dell'Azienda faunistico venatoria Malga Campo, interna alla riserva di caccia di Arco, consente ai controllori abilitati di intervenire tempestivamente per arginare i cinghiali che risalgono da sud;

- Dato atto che, in applicazione dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al sostituto dirigente del Servizio Faunistico e al personale incaricato dell'istruttoria del presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

- Visti gli altri atti citati in premessa;

determina

1. di modificare l'area di contenimento del cinghiale, inserendovi le zone delle riserve di Ospedaletto e Grigno della Bassa Valsugana, comprese tra il corso del fiume Brenta e la strada statale 47 della Valsugana, e quella dell'Azienda faunistico venatoria Malga Campo compresa all'interno della riserva di caccia di Arco, a sua volta già in area di contenimento, come evidenziato negli allegati cartografici A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che resta valida la zonizzazione predisposta con gli atti precedenti.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Bassa Valsugana ALLEGATO CARTOGRAFICO A)

002 Azienda faunistica venatoria Malga Campo ALLEGATO CARTOGRAFICO B)

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE SERGIO TONOLLI

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (art. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).



Disciplina del controllo del cinghiale

Legenda

-  Area B - area a densità zero
-  Ambiti territoriali omogenei
-  Riserve di caccia
-  Area A - area di controllo
-  Nuova area di controllo

